



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N. 79897783 del 16/04/2019

Al sig. Presidente della  
Sezione Regionale di  
controllo per il Piemonte

SEDE

#### Oggetto: Richiesta di deferimento in pubblica adunanza.

Dall'esame dei questionari relativi ai rendiconti 2016 e 2017 del Comune di Cavaglia (BI) sono emerse diverse criticità connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, all'indicazione di dati spesso discordanti, all'impossibilità di avere dati completi a causa delle mancate o incomplete risposte dell'Ente.

Per tali motivi la scrivente ritiene opportuno deferire le questioni all'esame del Collegio chiedendone formale deferimento in adunanza pubblica, a tal fine allega scheda di sintesi delle criticità riscontrate di maggiore rilevanza.

Torino li, 3 aprile 2019

Il Magistrato Istruttore

Dott.ssa Ilaria Cirillo

CONCORDO SUL DEFERIMENTO  
Il Presidente

IL PRESIDENTE

Maria Teresa POLITO

10-4-2019



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

**ESERCIZIO 2016****1. Risultato di amministrazione al 31/12/2016 e mancato accantonamento a FCDE.**

Dall'esame dei dati contabili relativi al rendiconto 2016 consultabili dalla BDAP emergeva un risultato di amministrazione al 31/12/2016 di euro 409.736,38 interamente indicato quale parte disponibile e non risultavano somme accantonate, vincolate e destinate a spese di investimento.

Dall'allegato c) "Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità" al medesimo rendiconto risultava un importo minimo da accantonare per FCDE di euro 248.332,11.

Con la nota del 30/07/2018 l'Ente comunicava dapprima che euro 341.546,39 rappresentavano parte vincolata del risultato di amministrazione 2016 senza però fornire dettagli in merito alla natura di tale posta e facendo un generico rimando ad una scheda di sintesi di questa Sezione relativa al rendiconto 2013.

Successivamente a seguito di richiesta istruttoria del 12/09/2018 trasmetteva il prospetto della composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2017 relativa all'approvazione del rendiconto 2016.

Da tale prospetto si desumeva un risultato di amministrazione di euro 409.041,59 anziché di euro 409.736,38 in quanto il fondo cassa iniziale al 01/01/2016 veniva riportato in euro 382.114,17 anziché in euro 382.808,96, quest'ultimo da considerarsi corretto poiché trovava corrispondenza sulla banca dati SIOPE. L'intero importo del risultato di amministrazione veniva indicato quale parte disponibile, in coerenza con i dati consultati dalla BDAP e oggetto di rilievo.

Considerato quanto sopra, si rileva pertanto il mancato accantonamento al risultato di amministrazione al 31/12/2016 del FCDE, da costituirsi ai sensi dell'articolo 187 del TUEL, con le modalità disciplinate dal principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e calcolato dall'Ente in euro 248.332,11. Ne consegue che la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2016, al netto dell'accantonamento per FCDE, ammonta ad euro 161.404,27 (409.736,38-248.332,11). Tale importo risulterebbe comunque capiente rispetto all'avanzo di amministrazione 2016 utilizzato nel corso dell'esercizio 2017, pari ad euro 10.000,00.

Di contro, l'Ente non ha fornito chiarimenti in merito alla eventuale sussistenza di vincoli sul risultato di amministrazione, che, qualora



effettivamente esistenti, ridurrebbero ulteriormente la parte disponibile del risultato di amministrazione.

## **2. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria e andamento della riscossione in conto residui.**

In sede di istruttoria si rilevava che a fronte degli accertamenti relativi al recupero evasione IMU e TARSU/TIA/TARES per complessivi euro 250.000,00, le relative riscossioni in c/competenza risultavano di soli euro 64.495,81 (tabella 1.6.1 del questionario). Si rilevava inoltre la presenza di residui attivi al 31/12/2016 per IMU di euro 216.652,23 e per TARSU/TIA/TARI di euro 372.396,08 (tabella 1.6.2 del questionario).

A tal proposito l'Ente forniva riscontro in relazione al recupero delle somme accertate per evasione IMU, attività iniziata nel corso dell'esercizio 2015 che è sembrata concretizzarsi in maniera positiva anche negli esercizi successivi. Venivano invece confermate le difficoltà del recupero evasione della TARSU/TARI la cui attività sarebbe stata affidata a servizio esterno solo nel corso dell'esercizio 2018.

<b>Analisi della capacità di riscossione</b>	<b>percentuale</b>
complessiva	65,11 %
delle entrate del titolo I e III	59,78 %
In conto residui	52 %
In conto competenza	63 %

I residui attivi del titolo I e III ammontavano ad euro 1.147.842,88 e corrispondevano a circa 87% dei residui attivi complessivamente conservati.

Rispetto a quanto sopra l'Ente non ha relazionato in merito alle azioni realizzate e/o programmate per la risoluzione di tale criticità, limitandosi a riferire la riduzione costante, a decorrere dal 2015, di entrate correnti (proventi dalla cave e discarica) e il contestuale "blocco" da parte dello Stato di circa il 22.43% del gettito IMU.

A ciò si aggiunga che, con la successiva nota prot. 297 del 17/01/2019, con riferimento all'IMU, il Comune dichiara di aver accertato tale tributo al lordo della quota spettante allo Stato e di aver provveduto alla cancellazione delle quote non spettanti all'Ente solo in sede di rendiconto 2017.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

La presenza dei fattori di criticità illustrati, quali la scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie e la presenza di uno stock di residui attivi in parte insussistenti, è aggravata dal mancato accantonamento per FCDE in sede di rendiconto 2016, come illustrato al punto precedente.

## **ESERCIZIO 2017**

Considerate le criticità connesse alla bassa capacità di riscossione di talune entrate, nonché le difficoltà finanziarie segnalate dall'Ente stesso, con la citata nota del 12/09/2018, si richiedeva di relazionare anche in merito all'andamento della gestione dell'esercizio 2017 invitando, con nota prot. n. 10306 del 04/10/2018, l'Organo di revisione a compilare e trasmettere il questionario al rendiconto 2017, con i relativi allegati.

Dall'esame di tali documenti sono emerse le seguenti criticità.

### **1. Risultato di amministrazione al 31/12/2017**

Dai dati contabili relativi al rendiconto 2017 consultabili dalla BDAP emergeva un risultato di amministrazione di euro 46.696,03, di cui parte accantonata di euro 12.519,49 e parte disponibile di euro 34.176,54. Tali dati corrispondevano anche con quelli indicati nel questionario al rendiconto.

L'Ente, come già si rilevava in sede di rendiconto 2016, anche per il 2017 non provvedeva a valorizzare nel risultato di amministrazione l'accantonamento per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, fatto che trovava riscontro dal quadro sulla composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017.

Dal prospetto all. c) "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" al rendiconto 2017, risultava invece che l'accantonamento minimo al fondo doveva essere quantificato in euro 40.082,14.

Con riferimento all'esercizio 2017 l'accantonamento da effettuare risultava, tra l'altro, di importo superiore rispetto alla parte disponibile del risultato di amministrazione.

Si rilevava inoltre che l'importo risultante dall'all. c) al rendiconto pari ad euro 40.082,14, non sembrava congruo rispetto allo stock dei residui attivi e alla scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie. L'importo dell'accantonamento corrispondeva infatti a circa il 3,89% dei residui delle entrate del titolo 1° e 3°, a fronte di una capacità di riscossione delle entrate dei medesimi titoli pari a circa il 60%. Anche considerando tale parametro al netto dei residui iniziali dichiarati insussistenti, lo stesso rappresenta un miglioramento di soli sei punti percentuali, attestandosi a circa il 66%.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it) | pec: [piemonte.controllo@cor-teconticert.it](mailto:piemonte.controllo@cor-teconticert.it)

A tal proposito l'Ente con nota prot. 412 del 16/01/2019, confermava che negli esercizi 2016 e 2017 l'accantonamento a FCDE non era stato effettuato a causa di un mancato "riporto" nel prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione, ma non forniva chiarimenti sulla modalità di calcolo del fondo in parola.

Il mancato accantonamento a FCDE è in contrasto con quanto previsto dal principio generale della prudenza e da quanto disciplinato dall'art. 187 del TUEL. Inoltre *"L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione .... e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile."* (32/SEZAUT/2015/INPR del 30 novembre 2015).

Si rilevava poi la mancata equivalenza tra gli accertamenti del titolo 7° dell'entrata - anticipazioni da istituto tesoriere (pari ad euro 1.601.990,59) e i corrispondenti impegni del titolo 5° della spesa - chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere (pari ad euro 1.527.306,09) e quindi la mancata valorizzazione dei residui passivi di euro 74.684,50 corrispondenti all'importo dell'anticipazione non restituita al 31/12/2017, importo confermato anche dall'Organo di revisione nella verifica di cassa del IV trimestre 2017.

Anche su tale incongruenza l'Ente non forniva adeguata motivazione e sembrava di non avere contezza dell'effettiva esposizione finanziaria nei confronti del Tesoriere alla fine dell'esercizio.

In conclusione, se si tiene conto del FCDE calcolato dall'Ente, anche se ritenuto non congruo per i motivi sopra esposti, il risultato di amministrazione al 31/12/2017 del comune di Cavaglia, deve essere ricalcolato come segue, determinando un disavanzo di amministrazione di euro 80.590,10:

fondo cassa al 01/01/2017	264.363,61
Riscossioni	4.569.345,84
Pagamenti	4.833.709,45
Saldo di cassa al 31/12/2017	0,00
Residui attivi	1.201.863,05
Residui passivi	1.155.167,02



CORTE DEI CONTI

Anticipazione di tesoreria non restituita	74.684,50
<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2017</b>	<b>-27.988,47</b>
FCDE al 31/12/2017	40.082,14
Altri accantonamenti	12.519,49
Parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	0,00
<b>Parte disponibile</b>	<b>-80.590,10</b>

## 2. Situazione di cassa e ricorso ad anticipazione di tesoreria

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2017 consultabili dalla BDAP risultava un fondo cassa pari a zero, dato congruente con quanto risultante dalla banca dati SIOPE.

Da quanto esposto al punto precedente risultava un importo per anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31/12/2017 di euro 74.684,50. Nella citata nota del 08/10/2018 l'Ente comunicava che gli oneri finanziari impegnati a fronte dell'anticipazione concessa ammontavano ad euro 2.669,17.

L'esame dei dati SIOPE a tutto il mese di novembre 2018 evidenziava il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Non risultava compilata la tabella 5 del questionario relativa all'utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate, necessaria per la verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 222 del TUEL, rispetto al quale l'Organo di revisione, nella propria relazione, segnala genericamente la "presenza di criticità".

La tabella 1 del questionario relativa ai flussi di cassa evidenziava valori negativi sia sulle movimentazioni di parte corrente (-224.776,91 euro) che su quelle di parte capitale (-108.345,51 euro).

A tal proposito l'Ente riferiva di trovarsi in "temporanea difficoltà di liquidità, non forniva, tuttavia, i dati richiesti relativi alla tabella 5 del questionario.

Si rileva che le difficoltà riscontrate non appaiono "temporanee" poiché l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria negli ultimi tre anni, con mancata restituzione delle somme anticipate alla fine dell'esercizio 2017 e 2018 (dati



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

banca SIOPE). Tale criticità sembra essere conseguenza in parte della scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie e in parte di accertamenti sovrastimati rispetto agli effettivi crediti esigibili.

Il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria rappresenta un indice sintomatico di incapacità da parte dell'Ente di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie e la reiterazione nell'utilizzo di detto strumento è senza dubbio un elemento negativo della gestione finanziaria dell'ente. L'anticipazione di tesoreria deve essere una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili.

L'Ente riferiva ancora che nell'esercizio 2019, intende avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 1 commi 849-858 della legge 145/2018 che disciplinano la possibilità di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali e contestualmente provvedere all'aumento delle aliquote IMU e addizionali IRPEF.

### **3. Capacità di riscossione in conto residui e in conto competenza**

Si confermano anche per l'esercizio 2017 le difficoltà correlate alla scarsa capacità di riscossione delle entrate del titolo 1° e 3°, così come già evidenziato con riferimento al rendiconto 2016.

La capacità di riscossione complessiva (competenza+residui) di tali entrate nell'esercizio 2017 si attestava al 60,10%, percentuale sostanzialmente analoga a quella del 2016 (59,78%). Tali difficoltà si registravano sia nelle riscossioni in conto residui che in conto competenza e in entrambi i titoli dell'entrata.

Si rilevava inoltre la registrazione di insussistenze dei residui iniziali del titolo 1° per euro 416.162,03 (pari al 41% dei residui iniziali) e del titolo 3° per euro 60.841,56 (pari al 46% dei residui iniziali). In merito all'eliminazione di tali residui, l'Ente, con la nota del 17/01/2019, riferiva trattarsi di residui attivi relativi all'IMU sovrastimati rispetto all'effettivo credito esigibile e quindi oggetto di cancellazione in sede di rendiconto 2017.

Si riscontrava infine la mancata compilazione della tabella 2.2 del questionario relativa all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio di specifiche voci di entrata e si invitava l'Ente a relazionare dettagliatamente sulle eventuali azioni intraprese per il superamento di tale criticità.

Sul punto l'Ente non ha dato riscontro.



CORTE DEI CONTI

#### 4. Rispetto del saldo di finanza pubblica

Nel questionario al rendiconto 2017 veniva dichiarato che l'Ente aveva conseguito il saldo di cui all'art. 1, commi 466 e seguenti della legge n. 232/2016, e che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento di detto saldo, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, corrispondevano alle risultanze del rendiconto della gestione.

Dal monitoraggio al 31/12/2017, già trasmesso in copia a questa Sezione, risultavano invece importi diversi da quelli rilevabili dal rendiconto.

L'Ente, con la nota del 17/01/2019, precisava che tali differenze erano dovute al fatto che il monitoraggio doveva essere trasmesso entro il 31/01/2018 e quindi in fase di elaborazione del rendiconto 2017.

Preso atto di quanto riportato dall'Ente, si ricorda quanto previsto dall'articolo 1 comma 9 del decreto MEF n. 35717 del 12/03/2018: *"I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2017. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalità, una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2017 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018."*

Dal confronto tra il prospetto compilato entro il 31/03/2018 ed i dati finanziari da rendiconto emerge, tra l'altro, un peggioramento di 9 migliaia di euro del saldo di finanza pubblica, passando da 234 migliaia di euro ad 225 migliaia di euro. A tal proposito l'articolo 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016, stabilisce che, decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali. Con il Decreto del MEF sopra richiamato si precisa poi che *"con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 474 il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:...c) la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 466, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato"*. Orbene ad oggi l'Ente non ha fatto sapere se ha provveduto ad inviare una nuova certificazione conformemente al dato normativo.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

### **1. Trasmissione dati del bilancio preventivo 2018-2020 alla BDAP**

A tal proposito si rilevava il mancato invio alla BDAP dei dati relativi al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e degli articoli 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011, e con le modalità definite dal decreto MEF 12/05/2016. L'Ente comunicava di aver provveduto in data 17/12/2018 e dalla verifica effettuata si riscontrava effettivamente l'avvenuto adempimento. Non si è a conoscenza tuttavia se nelle more dell'adempimento l'Ente abbia proceduto ad assunzioni o alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati posto il divieto di cui all'articolo 9 comma 1-quinquies del D.L. 113/2016.

### **2. Equilibrio di parte corrente**

Dalla tabella 2 del questionario al bilancio preventivo 2018-2020 risultavano entrate correnti non ripetitive per complessivi euro 463.000,00, pari a circa il 17% delle entrate correnti, interamente destinate al finanziamento di spese correnti ripetitive.

In merito l'Ente, con la nota del 17/01/2019, forniva il dettaglio della natura di tali spese tra le quali quelle con importi più rilevanti risultavano connesse al recupero dell'evasione tributaria (euro 200.000,00 per la TARI e euro 100.000,00 per l'IMU) senza però dare conto dell'effettivo andamento di tali poste nel corso dell'esercizio.

Rinviando all'esame del rendiconto 2018 ogni controllo sulla effettiva realizzazione di tali entrate (accertato e riscosso), si rileva che l'utilizzo di entrate per loro natura non ricorrenti per il finanziamento di spese ripetitive può essere indice di impossibilità per l'Ente di raggiungere uno stabile equilibrio di bilancio. Le entrate correnti non ripetitive infatti per loro natura dovrebbero essere destinate al finanziamento di spese correnti straordinarie o di investimento e non alla copertura della spesa ricorrente.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

In considerazione delle criticità qui enunciate e delle risposte talvolta incomplete talaltra mancanti si invita l'Ente:

**in relazione all'esercizio 2016**

- a) a fornire chiarimenti in merito alla eventuale sussistenza di vincoli sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, che, qualora effettivamente esistenti, ridurrebbero ulteriormente la parte disponibile del risultato di amministrazione;
- b) a relazionare in merito alle azioni realizzate e/o programmate per la risoluzione della criticità afferente alle attività poste in essere per contrastare l'evasione tributaria nonché in ordine all'andamento della riscossione in conto residui di cui si è detto al punto 3 della presente sintesi istruttoria;

**in relazione all'esercizio 2017**

- a) a fornire chiarimenti sulla modalità di calcolo del FCDE.
- b) a chiarire l'incongruenza contabile tra gli accertamenti del titolo 7° dell'entrata - anticipazioni da istituto tesoriere (pari ad euro 1.601.990,59) ed i corrispondenti impegni del titolo 5° della spesa - chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere (pari ad euro 1.527.306,09) e quindi a relazionare dettagliatamente in merito alla mancata valorizzazione dei residui passivi di euro 74.684,50 corrispondenti all'importo dell'anticipazione non restituita al 31/12/2017;
- c) a fornire i dati richiesti relativi alla tabella 5 del questionario al rendiconto 2017 non compilata.
- d) a fornire i dati relativi alla tabella 2.2 (non compilata) del medesimo questionario relativa all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio di specifiche voci di entrata ed a relazionare dettagliatamente sulle eventuali azioni intraprese per il superamento di tale criticità.
- e) a chiarire se ha provveduto ad inviare una nuova certificazione del saldo di finanza pubblica atteso il suo peggioramento ai sensi dell'art. 1, commi 466 e seguenti della legge n. 232/2016 il Decreto del MEF n. 35717 del 12/03/2018

Infine, in relazione alla mancata trasmissione dei dati di bilancio 2018-2020 alla BDAP - ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e degli articoli



CORTE DEI CONTI

4 e 18 del D.Lgs. 118/2011, e con le modalità definite dal decreto MEF 12/05/2016 - l'Ente comunicava di aver provveduto in data 17/12/2018 e tuttavia essendo intercorso un ampio lasso temporale tra la scadenza del termine e la data dell'effettivo adempimento si chiede di sapere se nelle more dell'adempimento l'Ente abbia proceduto ad assunzioni o alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati posto il divieto di cui all'articolo 9 comma 1-quinquies del D.L. 113/2016.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)